



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero N° 109 Del 09-09-2024

Proposta N° 122 del 07-09-2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: Presa atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso dipendente comunale matricola n. 623.

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove del mese di settembre alle ore 11:00 e seguenti, in San Giovanni Gemini e nella residenza Municipale, convocata nel rispetto della normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale di San Giovanni Gemini.

Risultano all'appello nominale i Signori:

ZIMBARDO CUSTODE	SINDACO	P
SCRUDATO GIUSEPPE	ASSESSORE	P
BARBASSO CALOGERO	VICE SINDACO	P
PERRONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
GIAMBRONE GIULIANA	ASSESSORE	P
LO BELLO MICHELE	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. ZIMBARDO CUSTODE che nella qualità di SINDACO dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Stornaiuolo Rossella Maria, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:

Presa atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso dipendente comunale matricola n. 623.

- Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;
- Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;
- Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in conseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA COMUNALE

N. 122 DEL 07-09-2024

Proponente :

OGGETTO:	Preso atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso dipendente comunale matricola n. 623.
----------	---

PREMESSO che:

- In data 19.08.2024 è deceduta in costanza di servizio, la dipendente del Comune di San Giovanni Gemini, identificata con la matricola n. 623, giusta certificazione di morte agli atti d'ufficio;
- E' stata assunta in data 01.05.2007, con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, in prosecuzione sino al 27.12.2015;
- In data 28.12.2015 è stata stabilizzata a tempo indeterminato e part-time, 24 ore settimanali nella Categoria A1 con la qualifica di operatore polifunzionale;
- In data 01.05.2021 il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato trasformato in part-time a 32 ore settimanali;
- In data 01.05.2023 il contratto di lavoro a tempo indeterminato è stato trasformato a tempo pieno 36 ore settimanali, nella Categoria A1 con la qualifica di operatore polifunzionale;

ATTESO che:

- a norma dell'art. 27-ter, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. 06 luglio 1995, introdotto dall'art. 6 C.C.N.L. 13 maggio 1996 e modificato dall'art. 21 C.C.N.L. 22 gennaio 2004, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo anche per decesso del dipendente;
- per quanto suesposto, il rapporto di lavoro instaurato dal suddetto dipendente con questo Ente deve ritenersi risolto;

VISTO il C.C.N.L. 9 maggio 2006, comparto Enti Locali, e in particolare:

- art. 1, comma 1, che testualmente recita: "Il presente contratto collettivo si applica al personale dipendente da tutti gli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, in servizio alla data dell'01.01.2004 o assunto successivamente";
- art. 12, commi 1, 3, 8 e 9, che recitano:

"1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.

3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile, nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000".

VISTO l'art. 2122 del codice civile, rubricato "*Indennità in caso di morte*", per il quale:

"1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità".

VISTO il CCNL 16 novembre 2022, comparto Funzioni Locali, e in particolare:

- l'art. 38, rubricato: "Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono", commi:
 - "7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
 - 9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruitive, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale.
 - 11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.
 - 14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruitive entro il primo semestre dell'anno successivo.
 - 15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
 - 18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruitive, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.
 - 19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
 - 20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 21.05.2018".
- art. 74, rubricato: "Nozione di retribuzione":
 - "1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
 - 2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue:
 - a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare;
 - b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di cui all'art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali riassorbibili di cui all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).
 - c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione di cui all'art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile; retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall'importo della retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^a mensilità nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e delle

indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento, ivi compresa l'indennità di comparto di cui all'art.33 del CCNL del 22.01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.

3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell'art.22 del CCNL dell'1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto divisore.

4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

5. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 38 (Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 10 del CCNL del 9.05.2006".

DATO ATTO che:

- l'indicazione "nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti" deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012;
- la dichiarazione congiunta n. 1 al C.C.N.L. 21 maggio 2018, comparto Funzioni Locali, prevede che: "in relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, prot. n.77389 del 14/9/2012 e prot n. 94806 del 9/11/2012 – Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 32937 del 6/8/2012 e prot. n. 40033 datata 8/10/2012) all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nell'ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità".

VISTI:

- l'orientamento applicativo dell'ARAN RAL_1935 secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso deve sempre essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente e non su quella effettivamente percepita;
- l'orientamento applicativo dell'ARAN RAL_1906 secondo cui, ai fini della determinazione del termine di preavviso, l'anzianità non può essere che quella maturata presso l'ultimo datore di lavoro.

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 datata 8 ottobre 2012, condivisa dal Ministero dell'Economia e della Finanza, con la quale viene precisato che il divieto di monetizzare delle ferie non opererebbe in relazione a quelle vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e della capacità organizzativa del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si tratta di ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta).

RILEVATO che, ai sensi dell'art.12, comma 1 lett. c) del CCNL 09 maggio 2006, l'indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione spettante per quattro mesi trattandosi di dipendenti con anzianità di servizio superiore ai dieci anni, nonché giorni 21 di ferie non godute;

RICHIAMATA la seguente normativa vigente:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., recante: "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi", come recepita dalla regione siciliana con la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche;
- l'art. 51, comma 3, della L. n. 142/1990, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

- il D. Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e ss.mm.ii., recante: “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;
- D. Lgs. n. 118/2011, ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- D. Lgs. n. 33/2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- D. Lgs. n. 97/2016, ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, e ss.mm.ii., recante: “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, con la quale sono state apportate significative innovazioni in materia di obbligo di pubblicazione degli atti nei siti istituzionali degli enti locali.

RICHIAMATI:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DARE ATTO, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, per il triennio 2024/2026, approvato con la Deliberazione di G.M. n. **9** del **30/01/2024**, dell'assenza di conflitto di cui all'art.6-bis della L.R. n.241/90, e ss.mm.ii.

PROPONE

1. DI APPROVARE, le motivazioni in fatto ed in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.

2. DI PRENDERE ATTO, per ogni conseguente effetto, che la dipendente identificata con la matricola comunale n. 623, classificata nell'“Area degli Operatori” (ex categoria giuridica: “A”, posizione economica orizzontale: “A/1”), è deceduta in costanza di servizio in data 19.08.2024.

3. DI DICHIARARE estinto il rapporto di lavoro, per avvenuto decesso della dipendente in parola, con effetto dal 20.08.2024.

4. DI DARE ATTO, altresì, che la medesima dipendente alla data di decesso 19.08.2024, ha maturato presso il Comune di San Giovanni Gemini:

- un'anzianità di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato e part-time a 24h settimanali dal 01.05.2007, e in prosecuzione, sino al 27.12.2015;
- un'anzianità di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 24h settimanali dal 28.12.2015 al 30.04.2021.
- un'anzianità di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time 32h settimanali dal 01.05.2021 al 30.04.2023.
- un'anzianità di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato pieno 36h settimanali dal 01.05.2023 al 19.08.2024.
- ferie non godute, per un totale di giorni 21, calcolate relativamente al corrente anno, proporzionalmente ai mesi di servizio, in ossequio alla normativa di settore in materia vigente.

5. DI DEMANDARE al Responsabile Area Finanziaria-Tributi, l'onere di procedere alla liquidazione, agli aventi diritto, dell'indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), del C.C.N.L.

09 maggio 2006, comparto Funzioni Locali, pari alla retribuzione spettante per n. 4 (quattro) mesi trattandosi di dipendente con anzianità di servizio superiore ai dieci anni, e delle ferie maturate e non godute come sopra quantificate.

6. DI DARE MANDATO al medesimo Responsabile di provvedere a porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione, da parte dell'Inps, Gestione Dipendenti Pubblici, dell'indennità di fine rapporto.

7. DI SUBORDINARE la liquidazione dei compensi previsti nel presente provvedimento a favore degli eredi, al netto delle trattenute a carico del dipendente e subordinatamente all'acquisizione della documentazione istruttoria necessaria, disponendo l'accreditamento dell'importo netto risultante, secondo le modalità che verranno comunicate dagli eredi legittimati.

8. DI DICHIARARE la deliberazione, conseguente alla presente proposta, immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Bongiovanni Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL SEGRETARIO COMUNALE

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere **Favorevole**

San Giovanni Gemini, 07-09-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55 comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 dell'art. 13 della L.R. 3/12/1991 N° 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

In ordine alla regolarità contabile parere: **Favorevole**

San Giovanni Gemini, 07-09-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to ANTONINO COLLETTO (*)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL PERSONALE

In relazione al disposto di cui agli artt. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., avendo effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione,

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di bilancio mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Prospetto

Addi, 07-09-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to ANTONINO COLLETTO (*)

IL SINDACO

F.to Dott. CUSTODE ZIMBARDO (*)

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to GIUSEPPE SCRUDATO (*)

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

F.to Dott.ssa Rossella Maria
Stornaiuolo(*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 09-09-2024 al 24-09-2024 per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, 69 nel sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo (*)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2024, come previsto dall'art. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il giorno 09-09-2024

Avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

Dalla residenza municipale 09-09-2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Rossella Maria Stornaiuolo (*)